

Ordinanza relativa alla legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (OLAMRP) ¹⁾

emanata dal Governo il 17 dicembre 2002

in base all'art. 20 della legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi ²⁾

I. Obbligo di assicurazione

Art. 1

^{1 3)}I comuni sono competenti per:

- a) la verifica dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione;
- b) l'evasione di domande di assoggettamento all'assicurazione svizzera;
- c) l'evasione di domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione.

Competenza
a) Comuni

^{2 4)}La verifica dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione è di competenza del comune in cui la persona soggetta all'obbligo di assicurazione ha il domicilio o, in assenza di domicilio, la dimora. Per le persone senza dimora è competente il comune del luogo di lavoro.

^{3 5)}I comuni informano periodicamente sull'obbligo di assicurazione la popolazione residente, nonché le persone soggette all'obbligo d'assicurazione sulla base di un'attività lucrativa in Svizzera o sulla base della percezione di prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e che dimorano in uno Stato membro della Comunità europea o dell'EFTA. I comuni provvedono in particolare affinché le persone recentemente immigrate, i genitori di neonati, nonché le pensionate ed i pensionati che si trasferiscono in uno Stato membro della CE o dell'EFTA, siano informati tempestivamente sull'obbligo d'assicurazione.

^{4 6)}I comuni devono trasmettere in forma elettronica all'Ufficio dell'igiene pubblica (Ufficio) con scadenze il 30 giugno ed il 31 dicembre, i dati delle persone esentate dall'obbligo di assicurazione.

¹⁾ Testo giusta DG del 19 dic. 2006; entrato in vigore il 1° gen.2007

²⁾ CSC 542.100

³⁾ Testo giusta DG del 1° apr. 2003; entrato in vigore il 1° lug. 2003

⁴⁾ Introduzione giusta DG del 1° apr. 2003; entrato in vigore il 1° lug. 2003

⁵⁾ Testo giusta DG del 1° apr. 2003; entrato in vigore il 1° lug. 2003

⁶⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4297; entrato in vigore il 1° gen. 2007

Art. 2 ¹⁾

b) Cantone

L'Ufficio è competente per:

- a) il rilascio di informazioni riguardanti questioni complesse in relazione all'assoggettamento o all'esenzione dall'obbligo di assicurazione;
- b) il coordinamento dell'esecuzione dell'obbligo di assicurazione con Confederazione e Cantoni;
- c) il chiarimento di questioni di principio in relazione all'esecuzione dell'obbligo di assicurazione in caso di assicuratori esteri.

Art. 3 ²⁾

Premi irrecuperabili e partecipazione alle spese

¹ I premi e le partecipazioni alle spese vengono in particolare considerate irrecuperabili, quando sussiste un attestato di carenza di beni o se la persona soggetta all'obbligo di assicurazione riceve aiuti di sostentamento giusta la legge cantonale sull'assistenza ³⁾.

² ⁴⁾ Premi irrecuperabili e partecipazioni alle spese inclusi gli interessi di mora e le spese d'esecuzione devono essere assunti dal comune, nel quale la persona soggetta all'obbligo di assicurazione morosa aveva la residenza rispettivamente la dimora al momento del pagamento alla scadenza.

II. Ricusa di fornitori di prestazioni**Art. 4**

Ufficio di notifica

Fornitori di prestazioni che rifiutano di fornire prestazioni giusta la legge federale sull'assicurazione malattie ⁵⁾, sono tenuti a notificare per iscritto la ricusa all'Ufficio dell'igiene pubblica.

III. Ospedalizzazioni in altri Cantoni**Art. 5**

Garanzia d'indennizzo

¹ Il Cantone si assume i costi delle ospedalizzazioni in altri Cantoni per motivi medici, giusta l'articolo 41 capoverso 3 LAMa⁶⁾.

¹⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4297; entrato in vigore il 1° gen. 2007

²⁾ Testo giusta DG del 1° apr. 2003; entrato in vigore il 1° lug. 2003

³⁾ CSC 546.250

⁴⁾ Testo giusta DG del 18 dic. 2007; entrato in vigore il 1° gen. 2008

⁵⁾ RS 832.10

⁶⁾ RS 832.10

² Il presupposto per il contributo del Cantone è costituito dalla garanzia d'indennizzo del medico cantonale, rispettivamente della sua sostituta o del suo sostituto.

³ La garanzia d'indennizzo può essere di durata determinata o limitata in altro modo.

⁴ ¹⁾ Qualora la persona assicurata non sia d'accordo con la decisione, può richiedere una decisione impugnabile dell'Ufficio.

⁵ ... ²⁾

IV. Riduzione dei premi

1. SISTEMA

Art. 6

Le persone ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie ³⁾ hanno diritto alla riduzione del premio per la durata della loro dimora nel Cantone, se la Confederazione non rimborsa al Cantone i premi per l'assicurazione malattie obbligatoria per queste persone.

Estensione della cerchia di persone

Art. 7

¹ Contribuenti in corso di formazione hanno autonomamente diritto alla riduzione dei premi, nella misura in cui per questa formazione, nel quadro della tassazione fiscale, non venga accordata a terzi alcuna deduzione per figli o persone a carico ai sensi della legge cantonale sulle imposte.

Diritto delle persone in corso di formazione

² Se contribuenti in corso di formazione soggetti al diritto globale, rivendicano il diritto alla riduzione dei premi, non si entra in materia.

³ ⁴⁾ Giovani adulti in formazione con un diritto autonomo alla riduzione dei premi devono inoltrare annualmente la comprova della prima formazione.

¹⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4298; entrato in vigore il 1° gen. 2007

²⁾ Abrogazione giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4298; entrata in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ RS 832.102

⁴⁾ Introduzione giusta DG del 19 dic. 2006; entrata in vigore il 1° gen. 2007

Art. 8

Annuncio del diritto
1. Persone domiciliate nel Cantone

¹ ¹⁾ Le persone domiciliate nel Cantone devono inoltrare il modulo di domanda, al più tardi entro la fine dell'anno per il quale si vuole fare valere il diritto, allo sportello AVS del loro comune di domicilio. Sono autorizzati a notificare il diritto anche terzi che assistono o si prendono cura della persona avente diritto, in particolare anche i comuni di domicilio di persone assicurate con pagamenti arretrati.

² Le persone che ricevono d'ufficio una notifica del diritto alla riduzione dei premi vengono considerate annunciate.

Art. 9

2. Persone con dimora o attività lucrativa nel Cantone

Le persone senza domicilio nel Cantone devono presentare il modulo di domanda allo sportello AVS del comune in cui hanno dimora o dove esercitano la loro attività lucrativa. Le persone che ricevono prestazioni dell'Assicurazione contro la disoccupazione possono inoltrare il modulo di domanda al comune di cui sono stati contribuenti l'ultima volta.

Art. 10

Considerazione della cessione

La cessione del diritto alla riduzione dei premi viene considerata dalla Cassa di compensazione AVS al più tardi tre mesi dopo la ricezione della notifica.

Art. 11

Premi determinanti

¹ ²⁾ Per fissare i premi determinanti per la riduzione dei premi, i premi mensili medi per categoria di persone e regione stabiliti dalla Confederazione per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie vengono ridotti dell'otto per cento. Questi vanno arrotondati al franco intero superiore.

² Nell'accertamento del diritto globale il premio determinante è ottenuto quale somma dei singoli premi determinanti.

Art. 12

Persone soggette all'imposizione alla fonte

¹ Il reddito computabile di persone soggette all'imposizione alla fonte viene calcolato per il Cantone dei Grigioni giusta l'articolo 99 della legge sulle imposte³⁾.

² Per le persone senza domicilio o permesso di dimora in Svizzera il reddito viene inoltre convertito nel potere d'acquisto del paese di domicilio giusta il capoverso 1.

¹⁾ Testo giusta DG del 19 dic. 2006; entrato in vigore il 1° gen. 2007

²⁾ Testo giusta DG del 19 dic. 2006; entrato in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ CSC 720.000

³ Per familiari che non svolgono un'attività lucrativa sono determinanti i dati fiscali o il reddito soggetto all'imposta alla fonte dei familiari esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera e dei familiari che ricevono una prestazione dell'Assicurazione svizzera contro la disoccupazione.

Art. 13

¹ Il premio delle persone bisognose di assistenza viene integralmente rimborsato a partire dal primo giorno del mese seguente la determinazione del bisogno di assistenza e fino alla fine dell'anno civile, dal comune che ha l'obbligo di assistenza.

Rimborso integrale dei premi
1. Persone con assistenza pubblica

² In caso di notifica del persistere del bisogno di assistenza da parte del comune che ha l'obbligo di assistenza, il premio viene integralmente rimborsato per un ulteriore anno.

Art. 14

Il premio di persone con assegni maternità viene integralmente rimborsato a partire dal primo giorno del mese seguente la notifica da parte dell'Ufficio del servizio sociale per la durata da esso stabilita.

2. Persone con assegni maternità

Art. 15

¹ Per le persone con una notifica del diritto alla riduzione del premio, il sussidio viene versato in due rate al più tardi alla fine di marzo e alla fine di luglio.

Versamento
1. Termine

² Per tutte le altre persone il sussidio viene versato in un'unica rata al più tardi dieci settimane dopo la ricezione della documentazione completa da parte della Cassa di compensazione AVS.

Art. 16

¹ La Cassa di compensazione AVS versa i sussidi per la riduzione del premio senza esborso di contanti ad un indirizzo di pagamento svizzero¹⁾.

2. Modalità

² Non vengono versati diritti inferiori a 20 franchi all'anno e per richiesta.

³ Alle persone assicurate che richiedono un versamento separato e agli assicuratori viene versato un diritto globale pro rata in rapporto alla somma di tutti i premi determinanti. Modifiche del versamento vengono considerate al più tardi tre mesi dopo la ricezione della notifica delle mutazioni da parte della Cassa di compensazione AVS.

⁴ Nel caso in cui l'assicuratore notifichi alla Cassa di compensazione AVS persone il cui obbligo di assicurazione è stato sospeso, la Cassa di compensazione AVS non verserà sussidi per la riduzione del premio durante la durata della sospensione.

¹⁾ Periodo transitorio giusta DG del 7 ott. 2002

Art. 17

Nuovo calcolo

¹ ¹⁾La domanda per un nuovo calcolo del diritto alla riduzione dei premi a seguito di mutamenti nella situazione personale e familiare va inoltrata alla Cassa di compensazione AVS o allo sportello AVS nel corso dell'anno per il quale si vuol fare valere il diritto.

² ²⁾La domanda per un nuovo calcolo del diritto a seguito di mutamenti di almeno il 20 per cento nel reddito computabile va inoltrata alla Cassa di compensazione AVS o allo sportello AVS entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'imposizione fiscale dell'anno per il quale si vuol fare valere il diritto. Si deve procedere a un nuovo calcolo soltanto se non sono trascorsi più di cinque anni dall'anno per il quale si vuol fare valere il diritto.

³ ³⁾Il mutamento delle condizioni economiche viene considerato a partire a dal primo giorno del mese successivo all'inoltro della domanda oppure per il periodo della tassazione definitiva, i mutamenti nella situazione familiare e personale vengono considerati a partire dal primo giorno del mese successivo all'evento.

⁴ ⁴⁾Se alla Cassa di compensazione AVS sono noti mutamenti della situazione familiare od economica, essa può procedere d'ufficio ad un nuovo calcolo.

Art. 18

Domanda di rimborso

¹ ⁵⁾Il beneficiario delle prestazioni deve restituire alla Cassa di compensazione AVS contributi percepiti indebitamente. Sono applicabili per analogia le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)⁶⁾ e della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)⁷⁾ riguardo alla restituzione di prestazioni percepite indebitamente.

² Dei contributi sono considerati percepiti indebitamente qualora, al momento del calcolo, la situazione economica e familiare che era alla base del calcolo non era preponderante o lo era solo parzialmente.

¹⁾ Testo giusta DG del 18 dic. 2007; entrato in vigore il 1° gen. 2008

²⁾ Introduzione giusta DG del 18 dic. 2007; entrata in vigore il 1° gen. 2008

³⁾ Nuova numerazione del capoverso (finora cpv. 2) giusta DG del 18. dic. 2007; entrato in vigore il 1° gen. 2008

⁴⁾ Nuova numerazione del capoverso (finora cpv. 3) giusta DG del 18. dic. 2007; entrato in vigore il 1° gen. 2008

⁵⁾ Testo giusta DG del 19 dic. 2006; entrato in vigore il 1° gen. 2007

⁶⁾ RS 831.10

⁷⁾ RS 830.1

³ ¹⁾Qualora un contributo percepito indebitamente ammonti a meno di 500 franchi, la Cassa di compensazione AVS può rinunciare al suo incasso.

2. ORAGANIZZAZIONE E PROCEDURA

Art. 19

La strutturazione concettuale dell'esecuzione della riduzione dei premi va presentata per approvazione al Governo. Competenza

Art. 20

¹ La revisione della Cassa di compensazione AVS riguardo all'esecuzione della riduzione dei premi spetta all'ufficio di revisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali. Revisione

² ²⁾Il rapporto di revisione sulla riduzione dei premi deve essere inoltrato entro la fine di aprile dell'anno successivo all'Ufficio e al Controllo delle finanze.

Art. 21

¹ ³⁾L'Ufficio vigila sull'utilizzo opportuno da parte degli assicuratori dei sussidi per la riduzione dei premi. Vigilanza

² ⁴⁾Il rapporto al Governo comprende almeno quelle indicazioni che sono necessarie giusta l'ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie ⁵⁾.

III. Disposizioni finali

Art. 22

¹ Le disposizioni di attuazione del 24 ottobre 1995 della legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi ⁶⁾ vengono abrogate. Abrogazione e modifica di atti normativi

² ... ⁷⁾

¹⁾ Testo giusta DG del 18 dic. 2007; entrato in vigore il 1° gen. 2008

²⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4298; entrato in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4298; entrato in vigore il 1° gen. 2007

⁴⁾ Testo giusta DG del 18 dic. 2007; entrato in vigore il 1° gen. 2008

⁵⁾ RS 832.112.4

⁶⁾ Entrate in vigore il 1° gen. 1996 AGS 1995, 3468; AGS 1996, 3586 e 3783; AGS 2000, 4623 e AGS 2001 nel Foglio ufficiale cantonale 611

⁷⁾ Abrogazione giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative alla legge sulla giustizia amministrativa; AGS 2006, FUC 2006_5028; entrata in vigore il 1° gen. 2007

Art. 23

Entrata in vigore

Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore insieme alla revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi del 26 novembre 1995. ¹⁾

¹⁾ Posta in vigore il 1° gen. 2003 con DG del 27 mag. 2002